

Provincia di Trento

STATUTO

adeguato alla L.R. 22.12.2004 n. 7.

APPROVATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 23.04.2009.

AFFISSO all'albo pretorio del comune per 30 per trenta giorni consecutivi dal 29.04.2009 al 29.05.2009 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

PUBBLICATO nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma T.A.A. N. 22 del 26.05.2009, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.Reg. n. 3/L/2005..

IN VIGORE dal **30 maggio 2009** (30° giorno successivo all'affissione all'albo pretorio – art. 3, comma 3, D.P.Reg. n. 3/L/2005).

INDICE

PREAMBOLO	5
TITOLO I - PRINCIPI	7
Art. 1 - Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore	7
Art. 2 - Autonomia comunale	7
Art. 3 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici	8
TITOLO II - PARTECIPAZIONE	9
Art. 4 - Nozione	9
Art. 5 - Regolamento	9
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	9
Art. 6 - Istanze, petizioni e proposte	9
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	10
Art. 7 - Consultazione popolare	10
Art. 8 - Consulte e conferenze	11
Art. 9 - Consiglio dei giovani	11
CAPO III - REFERENDUM	11
Art. 10 - Norme generali	11
Art. 11 - Esclusioni	12
Art. 12 - Norme procedurali	12
Art. 13 - Referendum consultivo- propositivo	13
Art. 14 - Referendum abrogativo	13
Art. 15 - Referendum confermativo statutario	13
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI	14
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	14
Art. 16 - Attribuzioni	14
Art. 17 - Convocazione	15
Art. 18 - Consigliere incaricato	15
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	15
Art. 19 - Attribuzioni e funzionamento	15
Art. 20 - Composizione	16
Art. 21 - Consigliere delegato	16
Art. 22 - Mozione di sfiducia	17
SEZIONE III - IL SINDACO	17

Art. 23 - Attribuzioni	17
CAPO II - ALTRI ORGANI	17
Art. 24 - Il Presidente del Consiglio	17
Art. 25 - Gruppi consiliari	18
Art. 26 - Il Consigliere comunale	18
Art. 27 - Commissioni	19
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	19
Art. 28 - Norme generali	19
Art. 29 - Gruppi di minoranza	20
TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	20
Art. 30 - Principi	20
Art. 31 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	21
TITOLO V - GARANZIE	21
Art. 32 - Opposizioni e ricorsi	
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	22
Art. 33 - Il Difensore civico	22
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	23
Art. 34 - Principi	23
Art. 35 - Forma di gestione amministrativa	23
Art. 36 - Organizzazione	24
Art. 37 - Competenze del Sindaco e della Giunta	25
Art. 38 - Il Segretario comunale	
Art. 39 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	26
Art. 40 - Rappresentanza in giudizio	26
TITOLO VII - ATTIVITA'	26
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	26
Art. 41 - Enunciazione dei principi generali	26
Art. 42 - Convocazioni e comunicazioni	27
Art. 43 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	27
Art. 44 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	
CAPO II - L'ATTIVITA' NORMATIVA	27
Art. 45 - I Regolamenti	27
Art. 46 - Le ordinanze	28
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	28
Art. 47 - Procedimento amministrativo	28
Art. 48 - Istruttoria pubblica	28

Art. 49 - Regolamento sul procedimento	28
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	29
Art. 50 - Principi	29
TITOLO VIII - CONTABILITA' E FINANZA	29
Art. 51 - Linee programmatiche	29
Art. 52 - Programmazione finanziaria - controllo	30
Art. 53 - Gestione - controllo	30
Art. 54 - La gestione del patrimonio	31
Art. 55 - Servizio di tesoreria	31
Art. 56 - Il revisore dei conti	31
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	31
Art. 57 - Norme generali	31
Art. 58 - Tariffe	32
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	33
Art. 59 - Revisioni dello statuto	33
Art. 60 - Norme transitorie	33
Art. 61 - Disposizioni finali	33

PREAMBOLO

Il Comune di Tenno, geograficamente collocato nel Basso Trentino, è un importante raccordo tra l'Alto Garda e le Giudicarie.

La popolazione era già anticamente raccolta in quattro comunità rurali che nel Medioevo si solevano chiamare Regole o Ville. Esse erano: Ville del Piano (Frapporta, Gardula e Veduto); Ville del Monte (Canale, Pastoedo e Calvola); Ville di Cologna - Gavazzo; Villa di Pranzo.

Queste comunità erano una volta Comuni autonomi, ma un decreto del 18 febbraio 1928 le fuse in una sola comunità amministrativa che è l'attuale Comune di Tenno, che conta una popolazione residente di 1974 abitanti (dato al 31.12.2008).

Come a guardia di questa comunità sorge, al principio della valle un'ampia rupe, che fu già importante castelliere ligure. Poi, circa 2500 anni fa l'occuparono gli Etruschi, che sul poggio più alto della rupe posero il culto della loro maggiore divinità, chiamata "Tin". Tale nome divenne, col passare dei secoli "Ten", il nome che è ora di tutta la comunità.

Nell'età romana la rupe di "Ten" perdette importanza quale castelliere e divenne un semplice "vicus" romano. Con le invasioni barbariche gli uomini del "vicus" romano rifecero le difese del castelliere, a difesa e a rifugio della popolazione. E così la rupe di Tenno, già felicemente munita dalla natura quasi tutt'intorno, tranne che a nord, ebbe, in questa parte le sue prime mura con porta d'accesso al villaggio che stava per diventare un borgo fortificato.

Tenno poté così reggersi come un libero comune in grado di eleggere i propri uomini ad amministrare i beni collettivi, a rendere la giustizia e a provvedere alla necessità della popolazione.

Nell'anno 1027 l'Imperatore di Germania elevò il Vescovo di Trento a Principe dell'Impero, conferendogli autorità e potere su tutto l'arco alpino del fiume Adige, col compito di garantirvi la fedeltà dei sudditi e la via libera dell'Adige per scendere a dominare l'Italia. Allora il Vescovo di Trento, con l'appoggio dell'Imperatore, cercò di limitare le autonomie comunali e di avocare a sè il diritto di giurisdizione sul loro territorio. Molti comuni, per vari interessi, accettarono e furono favorevoli alla politica dell'imperatore e del Vescovo e furono detti "ghibellini". Ma altri difesero ad oltranza le loro libertà comunali e furono chiamati "guelfi".

Tenno, a seguito delle complesse vicende storiche sopra accennate, fu un Comune guelfo e, contro i più potenti borghi ghibellini di Arco e di Riva, ebbe l'appoggio dei conti guelfi di Appiano e dei conti di Ultimo della Val d'Adige. Questi conti accrebbero le difese di Tenno,

perfezionarono le mura con merli piani alla maniera guelfa ed eressero un'alta torre finestrata quale osservatorio su tutto l'Alto Garda, per controllare i movimenti degli avversari ghibellini del basso Sarca.

Per queste e altre anche molto più recenti vicende storiche che arrivano fino al Risorgimento e alla lotta di liberazione (1943-45) che videro Tenno avere un ruolo non marginale, non si può che ricordare la lunga iscrizione murata nella corte di Castel Tenno datata 1479 ed attribuita al Vescovo Giovanni Hinderbach: "*Tennum Tene Forte Tenendo Tenebre*" (O Tenno, resisti da forte, resistendo vincerai).

Tenno, per la sua particolare posizione geografica protetta da una cerchia di montagne e posta a dominio del lago di Garda, gode di un clima privilegiato di tipo mediterraneo. Ciò lo rende naturalmente vocato al turismo.

La strada che, collegando Riva del Garda alle Giudicarie esteriori risale verso Tenno, costituisce indubbiamente uno dei più interessanti e spettacolari paesaggi trentini. L'itinerario si snoda dalla riviera gardesana all'ambiente subalpino del lago di Tenno, intervallato di continuo da olivi e vigne, passando attraverso i piccoli abitati collocati in modo sparso e posti quasi ad equilibrato contrappunto rispetto all'ambiente naturale circostante.

Tenno, infine, memore delle sue radici storiche, è tuttora testimone di una vocazione culturale e di civiltà che prosegue nel solco della tradizione, mantenendo salda l'identificazione socialmente aggregante dell'essere comunità di montagna.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

- 1. Il Comune di Tenno rappresenta la comunità che vive nel suo territorio articolato in quattro frazioni denominate Cologna-Gavazzo, Tenno, Ville del Monte e Pranzo. Gli abitanti di Volta di Noo, Piazze e Teggiole costituiscono località della frazione Cologna-Gavazzo come pure Lago di Tenno e Mattoni lo sono della frazione di Ville del Monte.
 - 2. I Comuni confinanti sono Riva del Garda, Arco, Lomaso, Fiavé e Concei.
- 3. Il capoluogo del Comune di Tenno è la frazione omonima ed in esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
- 4. Lo stemma del Comune è così strutturato: "due ramoscelli, legati con flessibile cordicella rossa, uno d'olivo con bacche, l'altro di quercia con ghiande, sorgono alla base dello stemma, aprendosi come petali ad ornare e a contenere la parte centrale dello stesso. Nella parte centrale spicca, in campo rosso, un castello comunale d'argento, murato di nero. Nella parte bassa delle mura s'apre la porta d'accesso al borgo fortificato. Gli spalti delle mura sono orlati con merli piani alla guelfa. La torre, anch'essa merlata alla guelfa, è finestrata per essere osservatorio a protezione di tutta la comunità. Accollate alla base della torre vi sono due spade passate in croce di S. Andrea, guarnite d'argento, con le punte rivolte in alto. Esse alludono alla presenza nel castello e a sua difesa dei due conti di Appiano e di Ultimo. Nella parte inferiore dello stemma un bel nastro porta la scritta nera TENNO".
- 5. Il gonfalone ha forma di bandiera con drappo raffigurante lo stemma comunale, con l'asta in acciaio rivestita parzialmente di velluto blu con parte terminale appuntita e decorata, cravatta e nastri tricolorati dei colori nazionali.

Art. 2 - Autonomia comunale

- 1. Il Comune di Tenno è ente autonomo, rappresenta le comunità di coloro che, uomini e donne, vivono nel territorio comunale ispirando la propria azione politica ed amministrativa alla cura degli interessi e della tutela dei diritti degli appartenenti alla medesima comunità.
- 2. Il Comune di Tenno esercita tutte le funzioni attribuite non espressamente dall'ordinamento ad altri enti e disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 3 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

- 1. Il Comune impronta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Ispira il proprio agire al principio di solidarietà e di eguaglianza formale e sostanziale nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 2. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli.
 - 3. Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini.
- 4. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, incoraggiando la partecipazione all'iniziativa economica privata volta alla realizzazione di obiettivi di generale interesse, ed in particolare alla valorizzazione del lavoro e dell'occupazione.
- 5. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
 - 6. Favorisce le azioni atte a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne.
- 7. Concorre nell'ambito delle proprie competenze alla salvaguardia dell'ambiente, così da assicurare nell'uso delle risorse ambientali un corretto equilibrio anche per le future generazioni.
- 8. Promuove ed attua un assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.
- 9. Valorizza altresì le risorse naturali, facendo concorrere a questo scopo tutti i cittadini sia in forma singola che associata, sia attraverso un rapporto attento e proficuo con le Amministrazioni separate dei Beni di Uso Civico.
- 10. Privilegia le attività culturali e formative in particolare connesse alla conoscenza della propria storia.
- 11. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
- 12. Ai principi fondamentali ed ai fini programmatici di cui al presente articolo è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

Art. 4 - Nozione

- 1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni culturali, sportive, delle cooperative sociali, nonché delle associazioni di volontariato.
- 2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
- 3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che siano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo;
 - b) i giovani residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
- 4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 5 - Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6 - Istanze, petizioni e proposte

- 1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i soggetto di cui all'art. 4, comma 3, del presente statuto, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.
 - 2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) **istanza**, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;

- b) **petizione**, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso le loro forme associative, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
- c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso le loro forme associative, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato, di interesse collettivo.
- 3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro **60** (sessanta) giorni dalla data di presentazione.
- 4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
- 5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7 - Consultazione popolare

- 1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
- 2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno **50** (**cinquanta**) cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
- 3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
- 4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 8 - Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

Art. 9 - Consiglio dei giovani

- 1. Il Comune, attraverso il Consiglio dei giovani, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.
- 2. Il Consiglio dei giovani è composto da 7 (sette) membri, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, rappresentati di tutte le frazioni del comune.
- 3. Il Consiglio, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il Consiglio dei giovani può collaborare con le scuole e le altre istituzioni ubicate nel Comune per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti, e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.
- 4. Il Consiglio dei giovani può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta, con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani.

CAPO III - REFERENDUM

Art. 10 - Norme generali

- 1. Il Comune riconosce il referendum consultivo-propositivo, abrogativo e confermativo statutario, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative
- 2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un comitato promotore composto da almeno 5 cittadini residenti, da almeno il **10%** (diecipercento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
- 3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

- 4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che entro il giorno fissato per la consultazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
- 5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
- 6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica. Entro **45** (quarantacinque) giorni dalla proclamazione dei risultati la comunicazione relativa all'esito del referendum è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Esclusioni

- 1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
 - 2. Non è consentita la presentazione di più di **due** quesiti per ogni procedura referendaria.
- 3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due mandati amministrativi precedenti;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) allo Statuto comunale e al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 12 - Norme procedurali

1. Entro **30** (trenta) giorni dal deposito della proposta di referendum da parte del comitato promotore, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei **due terzi** dei consiglieri in assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

- 2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
- 3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi **45** (quarantacinque) giorni.
- 4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi **120** (centoventi) giorni.

Art. 13 - Referendum consultivo-propositivo

- 1. Possono essere richiesti referendum consultivi-propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto ed al regolamento.
- 2. Se il referendum consultivo-propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 14 - Referendum abrogativo

- 1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
- 2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 15 - Referendum confermativo statutario

- 1. La proposta di revisione dello Statuto di cui all'articolo 59, può essere sottoposta a referendum confermativo.
- 2. Il Consiglio comunale adotta la proposta di revisione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. La proposta adottata è depositata in visione presso il Comune. Il Sindaco dà avviso dell'adozione, del deposito e della facoltà di richiesta di referendum confermativo.

- 3. Qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum abbia avuto esito negativo, la revisione dello Statuto non può essere approvata dal Consiglio Comunale.
- 4. In vista della votazione referendaria il Comune informa gli elettori con ogni mezzo ritenuto idoneo, illustrando i contenuti dello Statuto e le criticità che hanno dato luogo alla richiesta di referendum.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 - Attribuzioni

- 1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
- 2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
- 3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro **500.000,00**, al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - b) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera a), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;
 - c) l'apposizione e l'estinzione del vincolo di uso civico, nonché la sospensione di durata pari o superiore a nove anni;
 - d) la nomina di commissioni consiliari;

- e) il conferimento della cittadinanza onoraria;
- f) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.
- 4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 17 - Convocazione

- 1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco o dal suo sostituto, che ne predispone l'ordine del giorno.
- 2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
- 3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 18 - Consigliere incaricato

- 1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.
- 2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
- 3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere presenta al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 19 - Attribuzioni e funzionamento

- 1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
- 2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
 - 3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
 - 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Composizione

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. **4** Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
- 2. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, rispettando la proporzione nella quale ognuno di essi è rappresentato tra i consiglieri eletti che compongono la maggioranza.
- 3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a **2**, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
 - 4. La Giunta viene nominata dal Sindaco con proprio decreto.
- 5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
- 6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
- 7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro **30** giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 21 - Consigliere delegato

- 1. II Sindaco può nominare fino a **2** Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
- 2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 22 - Mozione di sfiducia

- 1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
- 2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
- 3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
 - 5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
 - 6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 23 - Attribuzioni

- 1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
- 2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
- 3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
- 4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 24 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 25 - Gruppi consiliari

- 1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
- 2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
- 3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità quindicinale, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali.

Art. 26 - Il Consigliere comunale

- 1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
- 2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
- 3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
- 4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
- 5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a **due sedute** successive, il Presidente del Consiglio,

provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per **tre sedute** consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 27 - Commissioni

- 1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da esperti esterni, i quali partecipano ai lavori senza diritto di voto.
- 2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
 - 3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
- 5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 28 – Norme generali

- 1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
- 2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 29 - Gruppi di minoranza

- 1. Ogni gruppo di minoranza individua il proprio Capo gruppo.
- 2. In particolare il Capo gruppo di minoranza può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 30 - Principi

- 1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
- 2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
- 3. Le designazioni di cui al comma 2, prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.
- 4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti

del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

5. Le nomine e le designazioni sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 31 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

- 1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
- 3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V - GARANZIE

Art. 32 - Opposizioni e ricorsi

- 1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
 - 2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;

- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
- 3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione, ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b) e c);
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
- 4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di **90** (novanta) giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
- 5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 33 - Il Difensore civico

1. L'istituto del Difensore Civico viene attivato mediante convenzione con il Difensore Civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della relativa disciplina.

- 2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.
- 3. Il Difensore civico è organo indipendente ed imparziale, non giurisdizionale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 34 - Principi

- 1. L'ordinamento degli uffici è disciplinato nel presente Statuto, nel rispetto delle leggi vigenti e del principio della separazione delle competenze e quindi di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati spettanti agli organi politici e le competenze gestionali appartenenti al Segretario comunale e ai responsabili delle strutture.
- 2. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
- 3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
- 4. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 35 - Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa

l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

- 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
- 3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
- 4. L'art. 37 del presente Statuto, attribuisce alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 36 - Organizzazione

- 1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
 - 2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'art. 35, comma 3;
 - b) individua le competenze all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'art. 35, commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria ed ad ogni altro adempimento procedimentale;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b), e c) del presente comma.
- 3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e, per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
- 4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative dell'Ente, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il conseguimento degli obiettivi.

Art. 37 – Competenze del Sindaco e della Giunta

- 1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente, con facoltà di delegarle agli Assessori o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione.
- 2. Il Sindaco, gli Assessore o la Giunta possono adottare, a parziale deroga del principio di separazione di compititi e responsabilità di cui agli artt. 35 e 36 del presente Statuto, atti di natura tecnico-gestionale secondo le modalità definite nel regolamento di organizzazione.
- 3. Al Sindaco, agli Assessori e alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 38 - Il Segretario comunale

- 1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
- 2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
 - 3. Il Segretario comunale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

- f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
- 4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 39 – Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale

Art. 40 - Rappresentanza in giudizio

- 1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
- 2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
- 3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 41 - Enunciazione dei principi generali

- 1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
- 2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
- 3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 42 - Convocazioni e comunicazioni

- 1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
 - 2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 43 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
 - 2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

- 1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
- 2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II - L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 45 - I Regolamenti

- 1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
- 2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 46 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi di legge e quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47 - Procedimento amministrativo

- 1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
- 2. Il regolamento disciplina criteri e modalità di comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento amministrativo, la definizione dei termini, i livelli di responsabilità, al fine di garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- 3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 48 - Istruttoria pubblica

- 1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
- 2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
- 3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 49 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
- 2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 50 - Principi

- 1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
- 2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII - CONTABILITA' E FINANZA

Art. 51 - Linee programmatiche

- 1. Il Sindaco neo eletto, entro **60** giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
- 2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
- 3. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze sopravvenute.

4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

Art. 52 - Programmazione finanziaria - controllo

- 1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
 - 2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
 - 3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
 - c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata:
- 4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 53 - Gestione - controllo

- 1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
- 2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

- 3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune.
- 4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 54 - La gestione del patrimonio

1. Il Comune provvede alla conservazione e alla gestione del proprio patrimonio secondo quanto stabilito dalla legge in materia e dal regolamento, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento.

Art. 55 - Servizio di tesoreria

- 1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
- 2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
- 3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 56 - Il revisore dei conti

- 1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
- 2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
 - 3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 57 - Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

- 2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
- 3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
- 4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
- 5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 58 - Tariffe

- 1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
- 2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
- 3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
- 4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Revisioni dello statuto

- 1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
- 2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
- 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 60 - Norme transitorie

- 1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
- 2. Le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 3, e 30 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 61 - Disposizioni finali

- 1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
- 2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

* * * * * * *